



Ufficio Stampa

## **INDAGINE PRE IMPIANTO: MA QUALCUNO HA VERAMENTE LETTO LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO?**

**Cambino pure le linee guida, ma il divieto della diagnosi distruttiva è nella legge**

«Dalla lettura dei giornali che annunciano la caduta del divieto di diagnosi per impianto per effetto della sentenza del Tar Lazio si ottiene un'idea molto falsata della situazione» spiega Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita. «Una falsità aggravata dallo scopo di questi commenti diretti a premere sul ministro della Sanità perché formuli linee guida sulla Pma più permissive di quanto la legge 40 permetta.

«In verità il Tar si è limitato ad eliminare dalle linee guida del precedente ministro la parola "osservazionale", perché ha ritenuto che l'indagine sulla salute dell'embrione in provetta fosse consentita dalla legge con strumenti diversi dal microscopio. Ma ha giustamente affermato che l'autorità amministrativa non può violare la legge.

La parola "osservazionale" non si trova nella legge e dunque una volta cancellata sarà possibile usare anche mezzi diversi dal microscopio, sempre che il Consiglio di Stato, in appello, non riformi la decisione del Tar. Ma resta intatto il limite dell'articolo 13 secondo cui le indagini genetiche sull'embrione possono essere effettuate solo per salvare la vita o la salute dell'embrione stesso.

La diagnosi genetica pre impianto invocata dalle associazioni che hanno proposto il ricorso al Tar mira a distruggere l'embrione ritenuto malato non a salvarlo. Resta perciò vietata la indagine genetica richiesta dalle associazioni interessate ad allargare gli spazi di permissività della legge 40 ed il ministro Turco non potrà andare, nella formulazione delle nuove linee guida, contro il dettato legislativo. Tant'è che lo stesso Tar ha sentito il dovere di specificare che finché la Consulta non si pronuncia la legge resta in vigore e il ministro deve applicarla.

Roma 24 gennaio 2008